

## CXXXIII.

## TORNATA DEL 2 GIUGNO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — *Comunicazioni del Senatore Saracco circa il coordinamento del progetto di legge relativo all'ordinamento del Corpo reale del Genio civile —* *Votazione a scrutinio segreto del progetto stesso —* *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Riordinamento delle basi di riparto della imposta fondiaria nel compartimento Ligure-piemontese; 2. Proroga dei termini della legge 4 luglio 1874 sulla vendita dei beni incolti patrimoniali dei Comuni; 3. Convalidazione di Decreto reale di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1882 —* *Relazione di petizioni —* *Comunicazione d'invito per assistere allo spettacolo della Girandola la sera del 4 corrente —* *Risultato della votazione sul progetto di legge per l'ordinamento del Corpo reale del Genio civile.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

Sono presenti il Ministro delle Finanze ed il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno; più tardi intervengono i Ministri della Guerra, della Marina, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA G. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge N. 172.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'ordinamento del Corpo reale del Genio civile.

Prego il signor Senatore Saracco di fare le sue dichiarazioni al Senato rispetto al coordinamento degli articoli di questo progetto di legge, conformemente alla riserva fattasi sul finire della seduta di ieri.

Senatore SARACCO. Dietro l'invito dell'onorevole nostro signor Presidente, prima che il Senato proceda alla votazione di questo pro-

getto di legge, eccomi a sciogliere l'incarico ricevuto ieri di procedere al riordinamento delle diverse parti di cui si compone il progetto stesso.

D'accordo coll'onorevole Ministro si sarebbe proposto di aggiungere all'articolo 45 un inciso che sarebbe così concepito: « il titolo equivalente, di cui nel presente articolo e nei successivi, deve essere riconosciuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; » ed allora si dovrebbero cancellare tutte le aggiunte fatte dal Senato, vale a dire si ritornerebbe al progetto di legge tal quale è stato presentato dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la nuova lettura del disegno di legge, si procederà alla votazione del medesimo a scrutinio segreto.

Nessuno chiedendo la parola, invito il signor Senatore, Segretario, Corsi Luigi a procedere all'appello nominale per la votazione del progetto di legge per l'ordinamento del Corpo reale del Genio civile.

(Il Senatore, Segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

Discussione dei progetti di legge  
n. 195, 199, 204.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze dovendosi recare innanzi all'altro ramo del Parlamento per la discussione dei bilanci, ha fatto preghiera perchè si dia la precedenza alla discussione del progetto di legge da lui presentato, ed iscritto nell'ordine del giorno d'oggi al n. 3, intitolato: « Riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-piemontese ».

Si darà quindi lettura di tale progetto.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:  
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si procederà alla speciale.

È aperta la discussione su questo articolo.

Art. 1.

I comuni del compartimento Ligure-piemontese che ripartiscono l'imposta prediale in base alle rendite accertate pel disposto della legge 14 luglio 1864, n. 1831, possono essere rimessi in tempo a ritornare agli antichi allibramenti a senso dell'art. 14 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, purchè ne facciano domanda entro due anni dalla data della presente legge e dimostrino di aver portato al corrente il *Libro delle mutazioni*.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, è pregato di sorgere.  
(Approvato).

Art. 2.

Quei comuni che in dipendenza dell'art. 16 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, fecero e faranno rilevare o completare le mappe del proprio territorio, od ottennero ed otterranno copia di quelle formate in esecuzione delle legge 4 giugno 1855 per la catastazione generale delle provincie di terraferma, sono autorizzati ad applicare alle mappe stesse, debitamente aggiornate, un nuovo estimo, da servire per base di riparto del rispettivo contingente d'imposta.

I nuovi catasti saranno pubblicati e resi osten-

sibili nella sala comunale per sessanta giorni, durante i quali gli interessati possono reclamare contro i risultati tanto della misura, che della stima.

(Approvato).

Art. 3.

Sui reclami presentati contro i dati dei nuovi catasti deciderà una Commissione locale composta di cinque persone, tre delle quali sono nominate dal Consiglio comunale, una dal Consiglio provinciale e una dal Governo. Questa Commissione può farsi assistere da uno o più periti.

Contro le decisioni delle Commissioni comunali, entro 20 giorni dalla loro notificazione, puossi appellare alla Commissione provinciale istituita per gli accertamenti dei redditi della ricchezza mobile e dei fabbricati, cui si aggiungeranno due periti a norma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1877, n. 3864.

Le decisioni di questa Commissione sono definitive.

Risoluti definitivamente i reclami, i nuovi catastri sono approvati dalla Deputazione provinciale, muniti del visto dell'intendente di finanza e resi esecutori dal prefetto.

(Approvato).

Art. 4.

Le deliberazioni dei Consigli comunali sulla scelta tra i modi di riordinamento della basi di riparto degli attuali contingenti di cui agli articoli 1 e 2, dovranno esser prese coll'intervento dei maggiori contribuenti all'imposta sui terreni in numero eguale ai consiglieri comunali con diritto di voto.

Nel numero dei maggiori contribuenti vengono compresi anche i corpi morali.

I corpi morali, i minori, gli assenti e gli interdetti interverranno mediante i legittimi loro rappresentanti. Le donne potranno delegare speciale procuratore.

La lista dei maggiori contribuenti viene formata dalle Giunte comunali sulle risultanze del ruolo dell'imposta fondiaria dell'annata in cui si prende la deliberazione.

Contro tali deliberazioni nei termini dell'ar-

articolo 139 e colle norme dell'art. 140 della legge comunale 20 marzo 1865, potrassi ricorrere alla Deputazione provinciale, la quale provvederà, purchè il reclamo sia sottoscritto da un numero di contribuenti rappresentante almeno il terzo dell'ammontare totale della fondiaria comunale.

(Approvato).

#### Art. 5.

Pei comuni nei quali si continuerà a ripartire la imposta sulla base delle rendite accertate, sarà provveduto, a cura e spesa del Governo, all'impianto di un regolare registro dei possessori e delle rendite da sostituirsi alle attuali tabelle.

Coll'attuazione del detto registro, le domande di voltura pei trasferimenti di proprietà o di possesso, dovranno essere presentate all'agente delle imposte, a termini del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per le contestazioni che sorgessero in progresso di tempo pei redditi da applicarsi ai beni censibili e non censiti, nei comuni che conservano come base di riparto le rendite accertate, decideranno le Commissioni istituite per gli accertamenti dei redditi della ricchezza mobile e dei fabbricati.

(Approvato).

#### Art. 7.

È data facoltà ai comuni di ottenere gratuitamente, ma con l'opera di loro incaricati, copia delle mappe e dei registri formati in esecuzione della legge 4 giugno 1855.

(Approvato).

#### Art. 8.

È estesa al compartimento Ligure-piemontese la tariffa dei diritti catastali e delle multe per contravvenzione annessa alla legge 11 agosto

1870, allegato G, modificata dalla legge 30 giugno 1872, n. 878.

(Approvato).

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si è fatto lecito di presentare relativamente a questo progetto di legge un ordine del giorno così concepito: « Il Senato esprime il voto che il Governo del Re si adoperi con ogni cura perchè il Parlamento riesca a risolvere sollecitamente il problema della perequazione fondiaria ».

Io spero che il Ministero non si opporrà a quest'ordine del giorno. In tal caso pregherei il Senato a volerlo adottare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io aderisco completamente all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Saracco, tanto più che il Governo ha già presentato alla Camera il progetto di legge al quale in esso si accenna.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno:

« Il Senato esprime il voto che il Governo del Re si adoperi con ogni cura perchè il Parlamento riesca a risolvere sollecitamente il problema della perequazione fondiaria ».

Chi intende di approvare quest'ordine del giorno, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passa ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Proroga dei termini della legge 4 luglio 1874 sulla vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Si dà nuovamente lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro di Agricoltura,

Industria e Commercio di consentire ai Comuni, udite le Deputazioni provinciali e il Consiglio forestale, un nuovo termine, non eccedente i cinque anni, per l'esecuzione dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1874, n. 2011.

È aperta la discussione speciale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, se ne farà la votazione a scrutinio segreto.

Segue nell'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intitolato: « Convalidazione di decreto reale di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1882 ».

(Il Senatore Segretario Verga C. dà lettura del progetto di legge).

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo.

#### Articolo unico.

È convalidato il Decreto reale 8 gennaio 1882, n. 582, col quale venne autorizzata la prelevazione dal fondo iscritto per le *spese impreviste* al capitolo n. 81 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1882 della somma di lire 3,000,000, portata in aumento per lire 1,000,000 al capitolo n. 41, *Fabbricazione di fucili e moschetti, modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi*, e per lire 2,000,000 al capitolo n. 56, *Fortificazioni di Roma*, dello stato di prima previsione della spesa pel Ministero della Guerra per detto anno 1882.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, esso sarà votato poi a scrutinio segreto.

Invito la Commissione per la relazione delle petizioni a prendere il suo posto.

#### Riferimento di petizioni.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Chiesi è pregato di riferire sulle petizioni.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Avendo la Com-

missione per le petizioni voluto farmi l'onore di nominarmi suo Relatore, comincio dall'avvertire il Senato che io ometterò la relazione di tutte le petizioni segnate con asterisco, per la ragione indicata appunto nella nota che sta a piedi dell'Elenco; perchè cioè queste petizioni o mancano dell'autenticità della firma, ovvero a suo tempo furono trasmesse ai rispettivi Uffici Centrali ed alle Commissioni che hanno esaminato i progetti di legge, a cui queste petizioni si riferiscono.

Colla petizione N. 1, Vincenzo Caetani, Italiano, residente a Buenos-Ayres, reclama l'interposizione del Senato onde ottenere che dal Governo della Repubblica Argentina venga data esecuzione ad un contratto stipulato col petente per lo stabilimento di una colonia agricola industriale.

È fuori di dubbio che qui si tratta di un'azione civile che il petente può esercitare contro la Repubblica Argentina, perchè anche gli Stati sono soggetti, nelle questioni del *mio* e del *tuo*, alle azioni giuridiche come qualunque privato. A rigore di diritto perciò la Commissione potrebbe proporre l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione, appunto perchè il petente ha aperta la via a ricorrere ai tribunali della Repubblica Argentina per domandare l'adempimento degli obblighi che crede non siano stati adempiuti dalla Repubblica Argentina a suo riguardo.

Ma, esaminata la natura difficile e complicata della causa, come risulta dalla storia dei fatti che lo scrivente fa nella sua petizione; considerato che si tratta di un povero Italiano residente in un paese estero; pensando alle gravi difficoltà, e a chi sa quali spese egli dovrebbe andare incontro per sostenere una lite contro uno Stato, la quale forse coll'interposizione del Governo nostro potrebbe risolversi in un equo componimento, la Commissione unanime, mossa da queste considerazioni, recedendo dall'ordinaria norma, proporrebbe che questa petizione fosse rinviata all'on. sig. Ministro degli Affari Esteri, perchè volesse prendere le opportune informazioni dal Rappresentante d'Italia presso la Repubblica Argentina, e vedere se fosse il caso d'interporsi per un amichevole componimento.

Questa è la proposta che fa la Commissione; ed in mancanza dell'onorevole signor Ministro

degli Affari Esteri, prego l'onorevole Presidente del Consiglio a volere dichiarare, se accetta il rinvio di questa petizione nei termini proposti.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Di regola, trattandosi di nostri connazionali, una proposta simile a quella presentata dall'Ufficio Centrale non sarebbe accolta, se non si fosse prima esperita l'azione voluta dalle leggi. Ma qui si ha un caso speciale, e però, fatta la riserva che non si tratti di stabilire un precedente, io non ho nessuna difficoltà di accettare il rinvio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione che sono per l'invio di questa petizione al Ministro degli Affari Esteri.

Chi intende approvare queste conclusioni, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 3. Il presidente della Commissione ampelografica della provincia di Caltanissetta, fa istanza perchè venga modificato l'art. 4 della legge 3 aprile 1879 relativa alla fillossera.

Qui si tratta di una legge, la quale è in attività da poco tempo. Veramente la Commissione non ha potuto persuadersi della necessità di modificare una legge di così recente applicazione; e quindi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

E avverte anche che la Camera dei Deputati, in virtù di questa medesima considerazione, sopra una analoga petizione, colla quale si chiedeva una modificazione della citata legge 3 aprile 1879, votò l'ordine del giorno puro e semplice nella tornata del 27 gennaio 1882.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione perchè su questa petizione venga approvato l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 4. Il Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Lodi domanda che venga sollecitamente discusso il progetto di legge relativo ai depositi bancari. Sta infatti che fu presentato alla Camera un progetto di legge sui titoli rappresentativi dei depositi bancari nella seduta del 27 febbraio 1878. Quando questo progetto, approvato

dalla Camera dei Deputati, verrà in Senato, sarà allora il tempo di prendere in esame questa petizione.

Intanto la Commissione propone che la petizione sia rinviata agli archivi.

E un'eguale proposta fa per le petizioni segnate sotto i numeri 5, 6 e 7, perchè esse hanno scopo identico a quella, su cui ho l'onore di riferire.

Dunque la Commissione propone che le petizioni sotto i numeri 4, 5, 6 e 7 siano conservate agli archivi per essere a suo tempo esaminate quando il relativo progetto, di cui ho fatto menzione e che fu già presentato alla Camera, verrà in discussione al Senato.

PRESIDENTE. La Commissione propone che le petizioni segnate coi numeri 4, 5, 6 e 7 siano inviate agli archivi per essere poi richiamate all'esame quando verrà presentato al Senato il progetto di legge relativo ai depositi bancari.

Chi intende di approvare queste conclusioni, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 10. La Giunta comunale di Borgotaro porge al Senato istanza, onde ottenere che la strada interprovinciale Borgotaro-Bardi venga costruita entro il decennio 1881-90.

La Commissione ha considerato che l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici si trova legato dalla legge del 23 luglio 1881, che autorizzò l'ingente spesa di lire 225,126,704 per la costruzione di nuove opere straordinarie stradali ed idrauliche nel quindicennio 1881-1895.

E stantechè il Ministro deve rigorosamente rispettare ed eseguire questa legge, non si può pretendere che egli dalla medesima devii. Per conseguenza la Commissione propone che sulla petizione numero 10 il Senato voglia adottare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Commissione propone su questa petizione N. 10 l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 11. Il Comitato agrario di Mantova fa istanza, onde ottenere

che i fondi di quella provincia danneggiati dal gelo nelle viti, vengano sgravati dell'imposta fondiaria in proporzione del danno sofferto.

La Commissione ha esaminato questa petizione, ed ha creduto che la domanda del Comizio agrario di Mantova sia esorbitante ed eccessiva.

È verissimo che si sono accordati degli indennizzi a delle provincie danneggiate; ma questo si fece quando si trattò di danni straordinari come le inondazioni e i terremoti.

Qui si tratta di gelo nelle viti, che purtroppo, nello alternarsi delle stagioni, è un danno che si verifica in molte provincie. Ma vi ha di più: il Comizio agrario di Mantova non si limita a domandare la sospensione temporanea dell'imposta fondiaria, come si accordò alle proprietà gravemente danneggiate da flagelli straordinari in alcune provincie, ma domanda nientemeno che siano sgravati dall'imposta fondiaria i fondi danneggiati dal gelo sulle viti. Come dissi, nelle varie leggi emanate in favore dei paesi danneggiati, si sono accordati indennizzi e sussidi per sollevare le miserie dei poveri cittadini colpiti da straordinari infortuni; ma quanto alle imposte, si è sempre accordata una semplice dilazione o sospensione di pagamento, e mai lo sgravio totale come si domanda nella petizione in esame.

Per queste considerazioni, la Commissione unanime, su questa petizione, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del Comizio agrario di Mantova.

Chi intende di approvare queste conclusioni, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 13. Il prof. Luigi Chierici fa istanza onde ottenere che dal Governo, tenuti in conto i di lui studi resi pubblici per mezzo della stampa e di conferenze, gli venga continuato il sussidio di lire 2400 annue, che gli fu precedentemente concesso.

Il professore Chierici, persona veramente benemerita e dotta, fin dal 1876, presentò una petizione al Senato, colla quale chiedeva che fosse presa in considerazione dal Governo e dal Parlamento l'opportunità di creare una cattedra per l'insegnamento dell'igiene sociale.

In vista delle benemerienze di questo professore Chierici, l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica d'allora accettò il rinvio con raccomandazione che fu fatta dalla Commissione, ed io stesso anche allora ebbi l'onore di essere il Relatore. Ma i suoi desideri, per quanto io sappia, non sono stati soddisfatti pienamente, perchè non credo che abbia ottenuto quella cattedra, alla quale egli aspirava.

Egli è però certo che il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica gli accordò il sussidio piuttosto rilevante di lire 2400 annue. Il professore Chierici vorrebbe che questo sussidio gli fosse continuato.

La Commissione si rimette all'equità del Ministro della Pubblica Istruzione, ma non può proporre un rinvio, che abbia il valore di una raccomandazione che impegni il Ministero medesimo.

In vista delle benemerienze del professore Chierici, ripeto, la Commissione non ha nessuna difficoltà di proporre il rinvio, ben inteso che con questo rinvio non intende di impegnare in qualsiasi modo il Ministero a secondare la domanda.

Vedrà l'onorevole Ministro se possa secondare più o meno le istanze di questo benemerito cittadino.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io credo sia un pericoloso precedente rinviare al Ministero una petizione come questa, colla quale, in fin dei conti, non si domanda che la continuazione di un sussidio.

La stessa parola sussidio, esclude qualunque impegno da parte del Ministero.

Io veramente non conosco i particolari di questa petizione, ma prego la Commissione di non volere insistere nella sua proposta di rinvio, perchè, o il rinvio è una cosa seria, e in questo caso sarebbe un precedente enormemente pericoloso, od il rinvio non ha senso, e mi pare che non sia conveniente che il Senato si occupi di cose che non siano serie.

Se il Ministero, tenendo conto delle benemerienze del signor Chierici, troverà di avere nei fondi messi a sua disposizione dal bilancio il mezzo di venire in suo aiuto, non avrà diffi-

coltà di farlo; ma il rinvio non lo potrei veramente accettare sotto nessuna forma.

PRESIDENTE. La parola è al signor Relatore.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione prende atto delle benevole dichiarazioni fatte dall'onor. Presidente del Consiglio, e non fa alcuna proposta di rinvio al Ministero della presente petizione.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io desidererei che si deliberasse l'ordine del giorno puro e semplice essendo questa la soluzione contemplata dal Regolamento.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Relatore della Commissione.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Allora, prendendo atto delle benevole dichiarazioni fatte dall'onor. signor Presidente del Consiglio a favore del professor Chierici, io, a nome della Commissione, non ho difficoltà di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone sulla petizione n° 13 l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa conclusione.

Chi intende di approvare l'ordine del giorno puro e semplice, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 14. La Direzione del Comizio agrario d'Aosta domanda che sia provveduto per legge ad un sussidio in favore dei Comizî agrari.

La Commissione, esaminata l'indole e natura dei Comizî agrari, istituiti con Regio Decreto 23 dicembre 1866, e preso in considerazione lo scopo dei medesimi, ha dovuto convincersi essere esorbitante la domanda fatta dal Comizio agrario di Aosta, e tale da non potere essere dal Governo secondata. Il fondo comune dei Comizî agrari deve essere fatto col concorso dei soci, al quale a termini dell'art. 11 del citato Decreto devono aggiungersi quei sussidi, che venissero concessi dallo Stato, o dalla provincia o dai comuni per agevolare al Comizio il compito della sua missione. E si noti bene che nel successivo articolo 12 del citato Decreto è stabilito che i sussidi dello Stato non potranno essere concessi se non nei casi, in cui sarà debitamente giustificata l'utilità delle spese dai medesimi Comizî proposte, e in seguito a favore-

vole parere della Deputazione provinciale. È quindi evidente che sarebbe svisata e radicalmente alterata l'indole della istituzione di questi Comizî, quando fosse accolta la petizione, di cui si discorre, colla quale si chiede che il beneficio del sussidio promesso dallo Stato sia convertito in un onere assoluto e permanente a carico dell'erario pubblico. I Comizî agrari procurino di meritare il sussidio governativo, e si contentino di questo beneficio loro concesso col citato Decreto.

La Commissione pertanto su questa petizione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 14.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 15. Il Consiglio comunale di Alimena (Sicilia) fa istanza, perchè non venga approvato il progetto di legge sulla perequazione fondiaria.

Questa petizione viene proprio a proposito.

Questa mattina l'onorevole Senatore Saracco ha presentato un ordine del giorno, come Relatore di una legge di cui ora non ricordo il titolo, perchè sia sollecitamente discusso ed approvato il progetto di legge sulla perequazione fondiaria.

Invece questa petizione domanda che la legge sulla perequazione fondiaria non sia approvata. Quindi la Commissione propone che essa venga mandata agli archivi, per esser presa in considerazione quando quel progetto di legge, già presentato alla Camera nella tornata 28 aprile 1882, sarà discusso nel Senato.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'invio di questa petizione agli archivi fino a che il progetto di legge sulla perequazione fondiaria non venga al Senato.

Metto ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 16. Il Consiglio comunale di Aci S. Antonio (Provincia di Catania).

(Petizione identica alla precedente).

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1882

N. 17. Il Consiglio comunale di Recalmuto (Provincia di Girgenti).

(*Petizione identica alla precedente*).

Anche per queste due petizioni, identiche a quella del N. 15 or ora riferita, la Commissione propone che siano mandate agli archivi per le ragioni che ho accennate.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, saranno poste agli archivi.

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 18. La Camera di commercio ed arti di Catania fa istanza, onde ottenere che il porto di quella città per la sua importanza commerciale venga elevato alla prima classe.

Alla Camera, nella tornata del 15 gennaio 1879, fu presentato dagli onorevoli Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze un progetto di legge intitolato: « Spese straordinarie per opere marittime in alcuni dei principali porti del Regno ».

Quel medesimo progetto fu dagli stessi onorevoli Ministri ripresentato alla Camera nella tornata del 29 maggio 1880.

Quando quel progetto verrà in discussione al Senato sarà allora il caso di prendere in considerazione questa petizione, e quindi propongo che anche questa petizione sia depositata agli archivi.

PRESIDENTE. La Commissione propone che questa petizione sia mandata agli archivi, salvo di prenderla poi in considerazione quando verrà in discussione al Senato la legge intitolata: « Spese straordinarie per opere marittime in alcuni dei principali porti del Regno ».

Pongo ai voti queste conclusioni della Commissione. Chi intende di approvarle, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. Ora ci sarebbe la petizione n. 21 del cav. Tealdi, ma siccome fu ritirata, passo oltre.

N. 24. Dodici compatroni di un Benefizio, fondato dal sacerdote Filippi Antonio nel comune di Villa del Bosco, domandano la restituzione dei beni vincolati a quel benefizio, dei quali il

Demanio prese possesso in virtù della legge 15 agosto 1867.

È fuori dubbio che il Demanio presè legittimamente possesso di questi beni, a cui accenna la petizione, in forza della legge 15 agosto 1867.

Se i compatroni del Benefizio, di cui si fa cenno nella petizione, hanno delle ragioni da far valere contro questa presa di possesso, ricorrano in giudizio. Questa diventa una questione puramente di diritto, una questione patrimoniale, che deve essere decisa dai Tribunali.

E quand'anche prima di sperimentare la via giudiziaria, volessero ricorrere in via amministrativa, i petenti devono percorrere tutti gli stadî che sono stabiliti per legge a chi vuole ricorrere in via amministrativa.

Ottengano dal Ministro di Grazia e Giustizia un decreto, e se non ne sono contenti, facciano un ricorso al Re a termini dell'art. 9 della legge sul Consiglio di Stato.

Dunque hanno due vie: o la via giudiziaria, trattandosi di questione di diritto, e questa è la via più naturale; o la via amministrativa, ma devono percorrere quegli stadî, e seguire quelle norme che sono stabilite dalle leggi sul contenzioso amministrativo e sul Consiglio di Stato.

In conseguenza di ciò su questa petizione la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione sopra questa petizione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi intende di approvare questa conclusione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 26. I rappresentanti di un Comizio popolare tenutosi a Castellamare di Stabia domandano, che non venga rimosso da quel comune il R. Cantiere di costruzioni navali.

Siccome è stato presentato alla Camera, nella tornata 5 febbraio 1881, dai Ministri della Marina e delle Finanze, un progetto di legge intitolato: « Ordinamento degli arsenali militari marittimi », quando questo progetto verrà in discussione in Senato, la Commissione incaricata dello studio del medesimo, prenderà in esame questa petizione. E perciò la Commissione propone che la medesima sia rinviata agli archivi.



PRESIDENTE. La Commissione propone che questa petizione sia rinviata agli archivi.

Chi intende approvare queste conclusioni, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 27. Antonio Billanovick, Giovanni Astolfi, Giacomo Cimetta e Giuseppe Maria Magno, ex-ufficiali del regio esercito e della marina austriaca reintegrati, domandano che sia sollecitamente presentato un progetto di legge in relazione a certi diritti che allegano riconosciuti e riservati nelle discussioni avvenute in Senato nelle tornate del 18 e 21 febbraio 1868.

Con Regio Decreto 13 novembre 1866 i militari nativi delle Province della Venezia e di Mantova, già al servizio del Governo austriaco, che per causa politica furono privati del grado e dell'impiego, vennero reintegrati nel grado che avevano in detto esercito ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma.

Questo Regio Decreto fu convalidato con legge 1° marzo 1868.

Quando venne in discussione quel progetto di legge, di cui ho fatto parola, discutendosi l'art. 2, il compianto Senatore Miniscalchi ed altri Senatori, fra i quali l'onorevole nostro attuale Presidente, allora semplice Senatore, presentarono, nella seduta del 20 febbraio 1868, una proposta, in via di aggiunta o di emendamento, concepita in questi termini: *Ai militari contemplati nei due precedenti articoli sono riconosciute le promozioni ed i gradi acquistati in servizio del Governo di Venezia durante la difesa degli anni 1848-49.*

Fu vivissima la discussione che ebbe luogo nel Senato in difesa di questo emendamento, difesa che fu sostenuta da valentissimi ed autorevolissimi oratori.

Ma il Ministro della Guerra non credette di dover accettare il proposto emendamento, e lo combattè, perchè, secondo il suo avviso, quell'emendamento eccedeva i termini della legge e si scostava dallo spirito della legge stessa che era in discussione. Nello stesso senso del Ministro della Guerra parlò il Presidente del Consiglio d'allora, il quale, dopo di aver messo in rilievo che coll'emendamento si voleva in-

trodurre un principio tutto diverso da quello della legge, e che condurrebbe ad altre conseguenze più gravi, così concluse:

« Se i Senatori che propugnano il proposto emendamento credono che vi siano persone, le quali abbiano preso parte alla difesa di Venezia, che non siano contemplate in questa legge e che meritino particolare attenzione, facciano uso dell'iniziativa parlamentare, presentando un progetto di legge ».

Fu scartato l'emendamento, di cui si è fatto cenno; ma il Ministero stesso riservò ai proponenti l'emendamento la facoltà di risuscitare la questione sollevata e di far valere le proprie ragioni, prevalendosi dell'iniziativa parlamentare; e fu quindi approvato un ordine del giorno, mediante il quale si passava alla discussione e votazione della legge, senza pregiudicare l'oggetto del contrastato emendamento.

Dopo tanti anni, i signori Antonio Billanovick, Giov. Astolfi ed altri che ho nominati, credono di poter pretendere che il Ministero, valendosi della riserva che fu fatta allora, presenti un progetto di legge in proposito.

La Commissione ha esaminato tutta la discussione e gli splendidi discorsi pronunciati in quella occasione, ed è indotta a fare la stessa riserva che fu fatta allora, cioè, se questi signori credono di poter far valere il diritto a cui accennano colla petizione, si prevalgano dell'iniziativa parlamentare.

Ma la Commissione realmente non potrebbe proporre di raccomandare al Ministero la presentazione di un progetto di legge in proposito, mentre si rifiutò fin d'allora di accogliere l'emendamento.

Quindi la Commissione è indotta, qualunque sia il merito della dimanda che non intende di discutere e giudicare, di proporre l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Chi intende di approvarle, voglia sorgere.  
(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 33. Alcuni abitanti di Montallegro (Girgenti) fanno istanza, perchè venga respinto il progetto di legge sul divorzio.

N. 34. Alcuni abitanti di Palmi (Calabria).  
(*Petizione identica alla precedente*).

N. 35. Alcuni abitanti di Massa-Carrara.  
(*Petizione identica alla precedente*).

Siccome c'è un progetto pendente davanti all'altro ramo del Parlamento sul divorzio, del quale è già stata presentata la Relazione, così quando il progetto medesimo verrà al Senato, sarà il caso di prendere in considerazione queste petizioni; ed intanto la Commissione propone che siano conservate negli archivi.

PRESIDENTE. La Commissione propone che queste petizioni siano conservate negli archivi.

Chi intende approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 38. Chiarlone Giovanni di Brovida (Genova), domanda di essere rimborsato dell'importo di spese di giustizia che gli vennero fatte indebitamente pagare.

La Commissione crede che non sia il caso che il Senato debba occuparsi di questa petizione, potendo il petente ricorrere alle vie giudiziarie. Quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione proposto dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 40. La Deputazione provinciale di Sondrio ricorre al Senato, onde ottenere che la linea ferroviaria Lecco-Colico venga classificata nella prima, o quanto meno nella seconda categoria.

Anche in questo caso la Commissione crede che il Governo non possa modificare le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1879, e le altre disposizioni relative alla costruzione delle linee ferroviarie di complemento. Ma siccome pende innanzi all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge relativo a queste linee complementari, presentato nella tornata del 2 maggio p. p., la Commissione propone che questa petizione sia conservata negli archivi.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare queste

conclusioni della Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 41. Il Sindaco, a nome del Consiglio comunale di Vittoria, fa istanza, onde ottenere che venga abolito l'obbligo ai Comuni della Sicilia di concorrere alla spesa pel mantenimento delle Guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Altra volta fu presentata al Senato eguale petizione, riferita nella seduta 5 febbraio 1879.

Il Senato approvò allora la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice fatta dalla Commissione intorno a tale petizione.

\* La Commissione non crede che vi sia ora ragione di fare una proposta diversa.

Per conseguenza, sulla petizione N. 41, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare questa conclusione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 48. Il Sindaco, a nome del Consiglio comunale di Alcamo, fa istanza, onde ottenere che venga abolito l'obbligo ai comuni della Sicilia di concorrere alle spese per il mantenimento delle Guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

N. 49. Il Sindaco, a nome del Consiglio comunale di Castelvetro.

(*Petizione identica alla precedente*).

Queste due petizioni hanno lo stesso scopo dell'altra riferita sotto il N. 41.

Quindi anche per queste due petizioni la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone per queste due petizioni l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi intende di approvare le conclusioni della Commissione per queste due petizioni, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 52. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta domanda che la legge del 3 aprile 1879 sulla flossera, venga modificata nel senso che le provincie siano sgravate dal concorso nelle spese occorrenti per impedire la diffusione della flossera medesima.

La Commissione per questa petizione n. 52 non può che riproporre le stesse conclusioni proposte ed accettate sulla petizione n. 3.

Non si può pretendere ora la modificazione della legge sulla fillossera del 3 aprile 1879 da sì poco tempo in attuazione; e quindi la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione per la petizione n. 52 propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva, voglia sorgere.  
(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 53. Il Consiglio comunale di Vasto (Abruzzo Citeriore) fa istanza, perchè in quella città venga stabilita una sezione di tribunale civile e correzionale.

Il Senato ricorda con quanta fatica furono sostenute le sezioni di Corte di appello.

Io domando se è mai possibile, dopo un tale esempio, ottenere la creazione di una sezione di tribunale!

Quando verrà un ordinamento generale di circoscrizione giudiziaria, se pur verrà, sarà il caso di prendere in considerazione questa petizione; ma per ora la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la proposta della Commissione per la petizione n. 53, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 54. La Giunta municipale di Termini-Imerese (Sicilia) fa istanza, onde ottenere che i comuni di Sicilia vengano esonerati dal concorso nella spesa pel mantenimento delle Guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

La Commissione per questa petizione propone l'ordine del giorno puro e semplice, come fece per quella portante il n. 41.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 55. L'avvocato Pietro Sbarbaro, professore di Diritto nella Regia Università di Parma, reclama dal Senato un provvedimento contro un recente decreto del

Ministro della Pubblica Istruzione che lo sospendeva dalla carica.

Questa questione è già stata sciolta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale ha già emanato una sentenza contro il professore Sbarbaro in ordine al fatto che provocò il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, a cui si riferisce questa petizione.

La Commissione si è fatta un dovere di domandare al Ministero dell'Istruzione Pubblica gli atti relativi a questa questione, onde potere rispondere con piena cognizione di causa.

L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha mandato immediatamente, aderendo all'istanza della Commissione, una copia della sentenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che condannò il professore Sbarbaro alla pena disciplinare della sospensione per un anno.

E su questa questione non c'è più altro a fare, perchè la sentenza anzidetta, che è per legge inappellabile, ha sciolto il quesito, che il professore Sbarbaro colla sua petizione sottoponeva alla decisione del Senato. Per conseguenza la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione N. 55.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 56. La Giunta comunale di Favara (Girgenti) fa istanza, onde ottenere un provvedimento che dichiari abolite senza compenso le decime nelle provincie Siciliane.

Sta in fatto che nelle provincie Siciliane le decime sono state abolite con un decreto del Pro-dittatore Mordini in data del 4 ottobre 1860. Con questo decreto furono abolite le decime personali, ed in quanto alle decime, diremo, reali, furono dichiarate redimibili, ben inteso a fronte del prezzo della redenzione, mentre con questa petizione si vorrebbe che fossero abolite per legge senza compenso.

La Commissione non può secondare questa domanda, che offenderebbe i diritti delle persone ed enti aventi diritto alle decime. Intorno a questa petizione non potrebbe farsi altra proposta che quella dell'ordine del giorno puro

e semplice; ma siccome ora alla Camera pende un progetto di legge sulla abolizione delle decime, presentato nella tornata 31 maggio 1880, così la Commissione per questa ragione propone che la petizione sia conservata negli archivi.

PRESIDENTE. La Commissione propone che questa petizione sia rinviata agli archivi.

Chi intende di approvare tale proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 57. Alcuni danneggiati dal terremoto di Casamicciola del 4 marzo 1881, fanno istanza a che siano tenute certe norme nell'impiego e nella distribuzione delle somme raccolte per soccorso a quel disastro.

Se vi sono ancora, come pare, delle somme da distribuire, sarebbe opportuno che l'onorevole Presidente del Consiglio, prendesse delle informazioni per accertarsi se la distribuzione dei sussidi sia stata fatta senza inconvenienti e secondochè consigliava lo scopo dei sussidi medesimi.

Lo scopo di questi sussidi era appunto di sollevare immediatamente la gente che aveva sofferto gravi danni e diretti, e massime quelli che avevano perduto la casa, ed erano rimasti per ciò senza ricovero. Credo che queste disgraziate famiglie saranno state soccorse, ma si dubita che si siano anche fatti dei risparmi nella distribuzione di questi sussidi per stabilire un orfanotrofio.

Non so se questa istituzione, comechè utilissima e filantropica, s'accordi collo scopo della legge, che ha accordato questi sussidi. E per questo la Commissione non può dispensarsi dal pregare l'onorevole Presidente del Consiglio di accettare la proposta che essa fa del rinvio di questa petizione al Ministro dell'Interno all'unico fine di vedere, dopo che saranno state dal medesimo prese le opportune informazioni, se sia il caso di stabilire qualche norma, perchè le somme che ancora rimangono siano equamente distribuite, ed impiegate a sollievo degli urgenti bisogni delle famiglie più disgraziate.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. signor Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io veramente credo che questo reclamo giunga un poco in ritardo. I sussidi decretati e raccolti per venire in aiuto ai danneggiati dal terremoto di Casamicciola, furono distribuiti nel modo con cui erano stati distribuiti altri sussidi per disgrazie simili, vale a dire formando un Comitato presieduto dal prefetto, e prescrivendogli certe norme di distribuzione. Il Ministero, come si comprende, non ha avuto che la parte direttiva nella istituzione di questo Comitato incaricato di distribuire i sussidi; chè la parte amministrativa vuol essere riservata ai Corpi locali temporaneamente costituiti col mandato di distribuire i soccorsi. E pertanto ora a me mancherebbe l'autorità di provvedere efficacemente riguardo ai reclami, se anche avessero fondamento.

Detto questo, non voglio però mostrarmi troppo restio ad accettare il rinvio al Ministero dell'Interno, chiesto dalla Commissione, ma lo accetto senza dare alcuna speranza, o, quanto meno, concedendo ben poca speranza che il rinvio possa avere qualche pratica utilità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per l'invio al Ministro dell'Interno di questa petizione N. 57.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 59. Il Consiglio comunale di Caltanissetta, fa istanza, perchè i comuni della Sicilia vengano esonerati dal concorso nella spesa pel mantenimento delle Guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Su questa petizione la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice come fece per altre sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 61. La Camera di commercio ed arti di Cremona fa istanza, onde ottenere che nel progetto di legge sull'Amministrazione provinciale e comunale venga incluso il divieto ai Comuni di imporre tassa daziaria sul carbon fossile.

Pende alla Camera dei Deputati un progetto di riforma sulla legge provinciale e comunale.

Quando questo progetto di legge, sul quale ha presentata un'elaboratissima Relazione l'on. Deputato Mazza, verrà innanzi al Senato, sarà allora il caso di prendere in esame questa petizione. Quindi la Commissione propone che venga mandata agli archivi.

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta si alzi. (Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 65. Il cav. Carlo Tealdi, già capo dell'Ufficio di stenografia, presenta una petizione in ordine a provvedimenti concernenti il servizio stenografico presso il Senato.

Prima che io venga a dichiarare quale proposta intenda di fare la Commissione, importa di esaminare bene lo stato delle cose.

Prima di tutto chi è il petente?

Quale è lo scopo della sua petizione?

Il petente è l'ex-capo dell'Ufficio stenografico del Senato, il quale fu legalmente e in piena regola collocato a riposo dietro sua domanda.

Qui ho il processo verbale della seduta pubblica del Senato del 16 dicembre 1880, da cui risulta che il suo collocamento a riposo, già deliberato a voti unanimi dal Consiglio di Presidenza, fu decretato dal Senato in seguito anche a sua dimanda presentata all'eccellentissimo signor Presidente il 16 dicembre stesso.

Se il Senato avesse la pazienza di ascoltarmi, io non avrei difficoltà di leggere questa parte del processo verbale, di cui ho fatto cenno; ma siccome questo è già stato letto altra volta ed approvato in pubblica seduta, me ne rimango.

In quella circostanza l'onorevole Senatore Lampertico fece la proposta, subordinata però all'adesione della Presidenza, che nell'occasione di questo collocamento a riposo volesse il Senato deliberare una gratificazione per una volta tanto a favore del cav. Tealdi come attestato di aggradimento pei servizi da lui resi. Tutti i membri del Consiglio di Presidenza, presenti all'adunanza, dichiararono col mezzo del signor Presidente che unanimemente acconsentivano alla proposta del Senatore Lampertico, la quale, posta ai voti, fu dal Senato approvata.

E in esecuzione ed in omaggio di questa deliberazione del Senato, il Consiglio di Presidenza nella seduta 18 dicembre 1880 accordò a voti unanimi al cav. Tealdi una gratificazione straordinaria per una volta tanto di lire mille.

E qui è inutile avvertire che il cav. Tealdi è stato collocato a riposo, quando aveva il diritto alla pensione, che già gli è stata liquidata a termini di legge dalla Corte dei conti.

Non essendo però egli stato contento della gratificazione accordatagli, fece domanda al Consiglio di Presidenza che questa gli venisse aumentata.

E qui il Senato mi permetta di leggere, almeno una parte, della istanza che egli presentò a questo scopo al Consiglio di Presidenza, perchè importa fare un confronto delle varie sue petizioni, e perchè è necessario proprio che si faccia la luce sul contegno del Tealdi, del quale parlarono alcuni giornali.

Bisogna che *fiat lux*, e il primo a desiderarlo sono io, che ho l'onore unitamente all'onor. mio collega Senatore Tabarrini di soprintendere agli Uffici di stenografia e revisione.

Egli con supplica del 2 aprile 1881, presentata alla Presidenza, si esprimeva in questi termini:

« Rassegnato oramai al suo collocamento a riposo, non è per reclamare diritti, ma unicamente per esporre le dolorose sue circostanze di famiglia e per chiedere un'ultima attestazione di benevolenza che il sottoscritto si rivolge alle SS. VV. onorevolissime ».

Dopo queste parole espone i propri bisogni per giustificare la sua domanda.

E questa parte si può omettere.

Poi conchiude la sua supplica con queste precise parole:

« Le SS. VV., pur non tenendo conto della « petizione che il sottoscritto presentò al Senato..... » (e qui allude ad una petizione da esso presentata, la quale, essendo ispirata da sentimenti tutt'altro che miti e che avrebbe potuto offendere la Presidenza e il Senato stesso, fu da lui ritirata, e della quale perciò appunto non fu il caso di fare la relazione) « .....in un momento in cui l'esacerbato « suo cuore lo spingeva ad estremi rimedi, non « vorranno oggi fargliene carico; anzi egli « spera ed implora che con cuore paterno e « magnanimo le SS. VV., degnandosi di considerare i documenti dei servizi da lui prestati « a codesto altissimo Corpo dello Stato ed all'arte stenografica, vogliano con pietosa sollecitudine sollevarlo dalla critica posizione in cui egli versa, stanziando nel bilancio del Senato quella maggior somma che nella loro

« saviezza ed equanimità crederanno di stabi-  
 « lire, in guisa che egli possa far onore ai  
 « propri impegni e sobbarcarsi alle spese in-  
 « genti del suo trasferimento, e togliersi così  
 « dalla sventurata situazione nella quale trovasi  
 « precipitato.

« Queste preghiere che un vecchio funziona-  
 « rio rivolge alle SS. VV., stretto dai doveri  
 « e dalle necessità di marito e padre di una po-  
 « vera famiglia, il sottoscritto spera faranno  
 « eco nel cuore generoso delle SS. VV., e con  
 « tale fiducia si dichiara col più profondo os-  
 « sequio, ecc., ecc. »

Vedete, onorevolissimi Senatori, in quali termini egli è ricorso alla Presidenza del Senato, perchè fosse aumentata la concessagli gratificazione di lire mille.

La Presidenza, secondando la detta supplica, accordò al cav. Tealdi con deliberazione del 7 aprile 1881 altre 300 lire, oltre, ben inteso, quelle prime 1000 lire.

Non fu contento il cav. Tealdi. Mi dispiace d'intrattenere il Senato di questi racconti, che, possono aver l'apparenza di pettegolezzi, ma son diventati pettegolezzi che oramai bisogna ben chiarire per non lasciar luogo ad equivoci ed a calunnie.

Non contento - come dissi - di questa somma di lire 300 che gli fu accordata oltre le lire 1000, egli ricorse di nuovo, perchè gli fosse dato un altro sussidio, esponendo che il suo interesse lo consigliava di cambiare domicilio in una città di provincia, e se non m'inganno Pisa, perchè il vivere a Roma costava troppo; e che per le spese di trasloco e per le spese di viaggio, i mezzi che aveva non gli bastavano. Opportunamente veggo giungere in questo momento, l'on. Vitelleschi, uno dei nostri Questori.

La Presidenza accordò al cav. Tealdi altre 300 lire con deliberazione del 12 luglio 1881, ma oramai stanca di queste domande, questa volta volendo che le lire 300 servissero allo scopo da lui stesso indicato, quello cioè di potere sostenere le spese del cambiamento di residenza in un'altra città, dove il vivere fosse meno caro che a Roma, appose alla concessione l'esplicita condizione che le dette lire 300 sarebbero pagate solo quando fosse da lui giustificato l'adempimento di una tale condizione.

Ma egli non restò pago di queste ultime 300

lire, che pur voleva immediatamente e senza condizioni.

Ne riscosse sole 100, e le altre 200 non le poté ottenere, perchè la Direzione della Questura, dovendo obbedire alla deliberazione della Presidenza, non poteva dargliele, se egli non giustificava di avere adempito all'apposta condizione.

Egli non poté avere di queste 300 che sole lire 100. *Inde irae!*

Da quel punto il cav. Tealdi cominciò contro il nuovo ordinamento stenografico una guerra atroce, scrivendo e facendo scrivere e pubblicare articoli in alcuni giornali, non risparmiando ingiurie ed offensive insinuazioni contro rispettabilissime persone.

Il Tealdi fattosi nemico acerrimo della macchina Michela, di questa nuova istituzione che adesso funziona stupendamente in Senato, fa ora quello che facevano i vetturini quando si attuarono le strade ferrate, i quali scagliavano ciottoli e sassi contro i viaggiatori e contro i conduttori dei convogli. Se non che egli, il quale essendo troppo vecchio non ha la forza di lanciare sassate, sfoga la sua rabbia con articoli di giornali.

Detto questo, vediamo cosa pretende il cavaliere Tealdi con la sua petizione al Senato!

Importa che io ve ne legga il tenore, che è il seguente:

« Il cavaliere Carlo Tealdi, già direttore del  
 « Gabinetto stenografico, rivelando alcuni fatti  
 « deplorabili accaduti nell'amministrazione in-  
 « terna del Senato... » (e qui lo sfido a svelare questi fatti ch'egli chiama *deplorabili*) «... le-  
 « sivi il suo interesse, il suo decoro e il suo  
 « legittimo amor proprio, chiede che il Senato,  
 « nell'interesse della propria dignità e della  
 « giustizia, nomini direttamente una Commis-  
 « sione d'inchiesta competente, la quale, rac-  
 « cogliendo l'esatta storia di quei fatti, vegga  
 « specialmente se le innovazioni introdotte nel-  
 « l'ordinamento del servizio stenografico e le  
 « disposizioni prese contro taluno dei funzio-  
 « nari, possano conciliarsi colla giustizia e col  
 « decoro del Senato, e proponga al Senato stesso  
 « gli opportuni provvedimenti ».

Ecco dunque la sua dimanda!

Ho già detto chi è questo cav. Tealdi, che osa presentare una tale petizione. La sua posizione rispetto a questo augusto Consesso è ben deter-

minata. Egli è un antico impiegato del Senato, il quale, essendo stato regolarmente collocato a riposo, e avendo liquidato qualunque diritto e pretensione che potesse vantare verso quest'Amministrazione, è ora un estraneo, che non ha più col Senato stesso alcun rapporto. È perciò tanto strana e temeraria la sua dimanda che se non fossi trattenuto dal rispetto che devo e che ho verso questo eccelso Corpo, al quale ho l'onore di appartenere da molti anni, userei parole aspre e severe contro il petente! Egli è certo, che negli atti del Senato non fu mai registrata una petizione di simil genere.

Ed io dimando a Voi, o Signori, se un estraneo possa avere il diritto di farsi con una petizione censore dell'Amministrazione interna del Senato, imputandola persino di fatti deplorabili, e di farsi tutore della dignità e del decoro di quest'alto Consesso, con parole che suonano ingiuria ed offesa contro la Presidenza e l'intero Senato? Mi rimetto al vostro giudizio.

E qui, o Signori, poichè il cav. Tealdi colla sua petizione prende le armi contro la macchina Michela, non posso rimanermi dall'aggiungere qualche osservazione di fatto intorno a questa macchina, non già per rispondere al Tealdi, le cui menzogne e calunnie non meritano risposta, ma per illuminare il pubblico.

La Presidenza, nell'impiantare ed attuare questo nuovo sistema, non ha proceduto leggermente, ma sì bene con ogni maniera di prudenza. Questa macchina ottenne già l'approvazione e il plauso di una competentissima Commissione nominata dalla Presidenza della Camera dei Deputati, per esaminare e profferire il suo giudizio sulla macchina Michela e della quale fu Presidente l'illustre Deputato Baccarini, ora Ministro dei Lavori Pubblici. E il giudizio unanime di questa Commissione fu favorevolissimo. Non leggerò per intero, per non essere soverchiamente lungo, la stupenda ed elaborata Relazione della encomiata Commissione, e mi contento di riportarne la conclusione concepita in questi termini:

« E noi tutti, contenti che un trovato italiano non abbia dovuto (come troppo spesso è accaduto sinora) cercar asilo, protezione e fama, fra le straniere genti, noi tutti sentiamo di aver fatta una buona azione mettendo il solerte Inventore in grado di perfezionare ancora l'opera sua.

« Forse in meno tempo che altri nol creda, la Michela, potrà, imitando la macchina Hugues, stampare in caratteri comuni un discorso nell'atto stesso in cui è pronunziato dall'oratore e dalla stenografia sillabizzato sulla miracolosa tastiera.

« Non è certo nella terra di Galileo, Volta e Galvani che il genio delle invenzioni può rinunciare a quella fama che fu e sarà non ultima gloria d'Italia ».

Ecco quale fu il giudizio di quella Commissione parlamentare, presieduta da un uomo tanto competente e di tanta autorità, quale si è l'onorevole Baccarini, attuale Ministro dei Lavori Pubblici!

Ma la Presidenza del Senato non si è contentata di questo giudizio. Prima di attuare questo sistema nuovo, non ostante che i molti esercizi ed esperimenti fatti avessero dato ottimi risultati, volle sentire il giudizio di altri Senatori ad essa estranei, e nominò una Commissione di tre membri di grande autorità e competenza, che furono gli onorevoli Senatori Errante, Zini e Tullo Massarani.

Non leggerò qui ora la elaborata ed elegante Relazione scritta dal Relatore della Commissione, l'onor. Senatore Massarani, e mi limiterò a riferirne la conclusione, perchè si vegga, se la Presidenza ed il Senato agirono con leggerezza nell'attuare questo nuovo sistema.

« Per tutte queste considerazioni, noi siamo d'avviso che possa e debba raccomandarsi l'uso della macchina Michela in surrogazione dell'ordinario sistema stenografico attualmente in vigore presso il Senato. Appena occorre aggiungere che, ammessa in principio fatta surrogazione, spetterà alla saviezza della Presidenza il determinare il modo di attuarla gradatamente, apparecchiando in un opportuno periodo di transizione un sufficiente numero d'idonei operatori, procurando che i più valenti e i più giovani tra gli odierni ufficiali stenografici si applichino ad impossessarsi del nuovo sistema, e risparmiando in ogni caso ai più provetti d'età qualsiasi detrimento nelle loro condizioni economiche.

« Che se un voto ancora ne è permesso prima di chiudere questa breve Relazione, noi vorremmo pigliarci licenza di raccomandare all'E. V., onorevolissimo signor Presidente, l'inventore di un così mirabile congegno, quale

« si è la macchina Michela: affinché tanto per  
« deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Se-  
« nato o del Senato medesimo, quanto per deli-  
« berazione che piacesse all'E. V. di provocare  
« dal Governo del Re, uno studioso benemerito  
« per così indefesse fatiche e così splendido tro-  
« vato, ne ottenga mercede ed onoranze non  
« indegne del suo valore e del nome italiano,  
« ch'egli ha validamente concorso a illustrare ».

E al consiglio dato dalla autorevolissima Commissione colle parole or ora lette, si è attenuta appunto rigorosamente la Presidenza, poichè prima di attuare completamente il sistema Michela procedette con un sistema misto, cioè con un servizio di nuovi e vecchi stenografi.

In questo stato di cose, o Signori, io vi domando, se possa essere tollerata l'audacia di un privato, estraneo a questo augusto Corpo, che ha il coraggio di scagliare censure ed insulti contro la Presidenza, che attivò il nuovo sistema della macchina Michela.

La Presidenza anzi si onora e si gloria di avere favorito questa nuova istituzione, che, come fu scritto nelle due citate Relazioni, fa onore all'Italia.

E, o Signori, avendo io letto in un articolo di un giornale che questa macchina in Francia non ha fatto buona prova, sono tentato di prendermi una libertà, della quale domanderò scusa al mio carissimo amico - il Generale Cialdini - la libertà dico, di leggere un brano di una lettera confidenziale del 2 aprile 1881, che egli mi scriveva da Parigi, dove era Ambasciatore.

Eccolo:

«...Dai giornali che leggo il mattino ho saputo che l'istrumento stenografico, qui conosciuto sotto il nome di *apparecchio Michela*, ha sostenuto prove concludenti, applaudite tanto in Senato quanto nella Camera dei Deputati innanzi alle Commissioni nominate *ad hoc*.... »

« Come puoi figurarti, un tale risultato ha commosso le due Commissioni e tanto in Senato quanto nella Camera dei Deputati non si fa che parlare dell'apparecchio Michela.... ».

E questo fia suggel ch'ogni uomo sganni!

Aggiungerò ancora che questa macchina Mi-

chela nell'ultima Esposizione di Milano ha ottenuto il premio della medaglia d'oro. E sapete chi è stato lo stenografo che ha fatto agire la macchina nei lunghi e difficili esperimenti fatti in tale occasione, che durarono oltre due ore? È stato uno dei nostri giovani stenografi, il signor Celeste De Alberti, il quale fece meravigliare i visitatori dell'Esposizione, che si trovarono presenti. Questo De Alberti - che nominò proprio a titolo di onore, perchè i giovani che si dimostrano bravi e zelanti del proprio dovere meritano di essere segnalati - è un allievo delle due Signorine, le quali sono le maestre degli allievi della nostra stenografia, e alle quali, educate alla scuola dello stesso Inventore della macchina, in gran parte si deve se si è potuto attuare felicemente qui in Senato il nuovo sistema.

Dopo ciò, io prego il Senato a scusarmi, se l'ho intrattenuto troppo lungamente colla storia di questi fatti; ma siccome ad ogni momento vedono luce sui giornali - tratti certamente in errore dalla mala fede di persone invidiose e interessate - critiche e censure contro la Presidenza e il Senato, per la sostituzione della macchina Michela all'antico metodo stenografico, ho creduto bene, e come Relatore della petizione Tealdi, ed anche come uno dei Segretari sovrintendenti al buon andamento degli Uffici della stenografia e revisione, di dire apertamente qui alla luce del sole come stanno le cose.

E per concludere, a nome della Commissione unanime, propongo l'ordine del giorno puro e semplice contro la petizione del cav. Tealdi.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 66. Il sindaco del municipio di Mira fa istanza per ottenere un risarcimento della grave spesa incontrata da quel Comune per la sistemazione della strada Miranese.

La petizione, di cui è parola, avrebbe dovuto essere presentata al Consiglio provinciale piuttosto che al Senato.

Lo Stato invero non può fornire simili risarcimenti, e, se a questi vi è un diritto, non è allo Stato che si deve ricorrere, ma bensì si devono far valere contro chi fu causa del danno



sofferto le proprie ragioni in via giudiziaria o amministrativa.

La Commissione quindi propone l'ordine del giorno puro o semplice.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 70. Il Consiglio comunale di Massa Marittima (Grosseto) ricorre al Senato, onde ottenere che venga provveduto ad una più equa ripartizione del decimo della tassa di ricchezza mobile in categorie *C*, *B* a favore dei Comuni.

La Commissione anche qui ripete che solo quando verrà in discussione la legge provinciale e comunale, sarà il caso di parlare di questa petizione. Propone quindi che sia rimandata agli archivi.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io dirò apertamente che il ragionamento su cui si è fondata la Commissione per rinviare questa e le altre petizioni simili agli archivi, mi sembra errato.

La ragione che si adduce è, che è già in discussione una legge comunale e provinciale; ma ciò non regge intieramente, poichè le disposizioni che riguardano una parte della tassa di ricchezza mobile per le categorie *B* e *C* a favore dei comuni non sono nella legge provinciale e comunale, ma nella legge che ha modificato la tassa di ricchezza mobile.

Ora, questa legge non è in discussione; e però su questa petizione io proporrei l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Mi accorgo pienamente di aver errato facendo questa proposta. La legge del 28 gennaio 1866 stabilisce le norme che regolano questa materia.

Quindi chi ha ricorsi da presentare può farlo in prima istanza innanzi ai Commissari mandamentali, ed in seconda istanza innanzi alle Commissioni provinciali. Vi è poi una Commissione centrale per decidere su tutti questi ricorsi.

Dichiaro quindi che il Presidente del Consiglio ha perfettamente ragione nel fare la sua avvertenza, sicchè la Commissione propone per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia sorgere:

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 71. La Camera di commercio ed arti di Catania fa istanza, onde ottenere che venga fatto divieto ai Comuni di imporre dazi sui combustibili.

Per questa petizione la Commissione propone che dessa sia conservata negli archivi, poichè solo quando verrà in discussione la legge comunale e provinciale, già presentata alla Camera dei Deputati, sarà il caso di esaminarla.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio agli archivi per la petizione N. 71.

Chi intende di approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 80. Il Consiglio provinciale di Messina esprime il voto per la sollecita costruzione della strada ferrata Messina-Cerda.

Anche riguardo all'oggetto, di cui si tratta in questa petizione, l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ha le mani legate dalla legge, e non potrà fare nè più nè meno di quello che la legge stabilisce.

Per questa ragione evidentissima, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. N. 84: Liberati Luigi già inserviente presso il Senato, allegando di essere stato licenziato senza plausibile motivo, ricorre ond'essere sottoposto ad un'inchiesta che giustifichi il suo licenziamento od il diritto ad essere reintegrato nel servizio.

Questo affare riguarda esclusivamente le competenze del Consiglio di Presidenza. Gl' inser-

SESSIONE DEL 1880-81-82. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1882

vienti sono nominati e licenziati dal Consiglio di Presidenza, e non si è mai dato il caso che il Senato si sia ingerito di queste faccende.

Concludo quindi proponendo, anche per questa petizione, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi intende approvarlo, è pregato di sorgere. (Approvato).

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato della seguente lettera, che ho ricevuto dal signor Sindaco di Roma:

« Roma, 1° giugno 1882.

« Mi pregio di significarle che, come nel decorso anno, per godere lo spettacolo della Girandola la sera di domenica prossima, una tribuna eretta nella Piazza di Ponte Sant'Angelo è a disposizione dei signori Senatori e dei signori Deputati e delle loro famiglie.

« Prego pertanto l'E. V. di voler far sapere ai signori Senatori che vi potranno accedere entrando dalla sala terrena del Teatro Apollo, mostrando la medaglia agli uscieri che ivi stanno di servizio.

« Mi valgo di questa occasione per riverirla distintamente.

« Pel Sindaco  
« TORLONIA ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, sul progetto di legge per l'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile.

Prego i signori Senatori, Segretari, a voler procedere allo scrutinio dei voti.

(I Senatori Segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Domani il Senato sarà convocato negli Uffici.

Le altre tre leggi votate oggi per alzata e seduta saranno poi votate a squittinio segreto nella prossima tornata, per la quale i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).